

## Fondo pensione aperto

# Zurich Contribution

Iscritto all'apposito albo tenuto dalla COVIP con il n. 37

## Documento sulle anticipazioni

Ai sensi del *Decreto legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252* gli Aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata nei termini e modi sotto indicati:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
- b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento.  
Su questo punto si evidenzia quanto indicato negli orientamenti COVIP in materia di anticipazione agli iscritti ex art. 11, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per quanto riguarda il termine per la presentazione della domanda di conseguimento dell'anticipazione rispetto alla data di acquisto. Tale fattispecie può, ad esempio, ricorrere nel caso in cui l'immobile sia stato acquistato prima della maturazione degli 8 anni di permanenza presso la forma pensionistica complementare. Sul punto si ritiene che debba sussistere una stretta connessione tra la domanda di anticipazione e l'acquisto dell'immobile, da escludersi, nel caso di acquisto già avvenuto, quando il tempo decorso sia tale da interrompere ogni collegamento funzionale tra le somme da erogare e l'esigenza tutelata dalla norma. Con riferimento alla concreta determinazione del termine, si reputa utile chiarire che è da considerarsi congruo, rispetto alle finalità sopra evidenziate, il termine di 18 mesi dalla data dell'acquisto. È peraltro ammissibile che le forme pensionistiche complementari prevedano termini anche più brevi a quello indicato;
- c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento.
- d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni.

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Si precisa infine che, così come indicato in Nota informativa, la Compagnia procederà all'erogazione dell'anticipazione entro 180 giorni a far data dal ricevimento della documentazione completa.

### **Anticipazioni richieste da Aderenti residenti nelle zone soggette agli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016. NORMA TRANSITORIA.**

Come previsto dall'art. 48 comma 13 bis del D.L. 189/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 229/2016 gli **Aderenti residenti nei comuni interessati dagli eventi sismici** verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis della suddetta Legge potranno usufruire, per un periodo triennale che scadrà il 24 agosto 2019, di misure di favore per le richieste di anticipazione alle forme pensionistiche complementari.

Pertanto gli Aderenti residenti nelle zone interessate dagli eventi sismici, fermi restando le causali previste dal D.Lgs. 252/2005 (acquisto prima casa di abitazione o sua ristrutturazione e ulteriori esigenze) e gli importi erogabili (rispettivamente fino al 75% e al 30%), potranno inoltrare richiesta di anticipazione a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione a una forma pensionistica complementare.

I soggetti destinatari dell'agevolazione devono possedere la residenza anagrafica in uno dei comuni elencati dalla Legge 229/2016, ovvero aver presentato in data antecedente l'evento sismico richiesta di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente in uno dei medesimi comuni interessati dagli eventi sismici.

Si precisa che nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto la disposizione si applica limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità della casa di abitazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. documentazione amministrativa), con relativa trasmissione agli uffici competenti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps.

Si precisa inoltre che la disposizione si applica altresì anche con riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo), diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2 bis, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi subiti e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

E' possibile consultare l'elenco dei comuni interessati indicati negli allegati 1, 2 e 2 bis e la Circolare Covip n. 994 del 9 marzo 2017 sul sito [www.zurich.it](http://www.zurich.it).

Per ulteriori informazioni circa le agevolazioni fiscali si fa riferimento all'art.11 comma 4 del D.L. 174/2012 convertito dalla Legge 213/2012 e al parere dell'Agenzia delle Entrate n. 954-11/2013 del 15 maggio 2014; si fa pertanto rinvio a detto parere per i profili applicativi di carattere fiscale.